



ASSOCIAZIONE GENITORI de La Nostra Famiglia Conegliano OdV

Il giorno 26.10.2020, alle ore 20:30, in collegamento da remoto sulla piattaforma Google Meet, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione Genitori de La Nostra Famiglia Conegliano OdV per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. in seduta ordinaria: approvazione bilancio 2019;
2. in seduta straordinaria: modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea Tosello Luisa e quale Verbalizzante Polesello Sonia.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, è da ritenersi validamente costituita per deliberare su tutti i punti all'ordine del giorno in quanto raggiunte le maggioranze dell'Assemblea ordinaria.

Punto 1 odg.

Viene letto dalla presidente Luisa Tosello il verbale dell'Assemblea ordinaria annuale del 2019, e viene approvato lo stesso dall'assemblea dei soci presenti.

Vengono presentati una bozza del bilancio preventivo previsto per il 2020 e un piano delle attività associative che potrebbero essere realizzate dall'associazione compatibilmente con l'emergenza sanitaria in atto. I Soci intervengono dando spunti riguardo l'implementazione delle strategie per far conoscere maggiormente le attività proposte ed attuate dall'associazione stessa.



ASSOCIAZIONE GENITORI de La Nostra Famiglia Conegliano OdV



Punto 2 odg.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 22:30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Giovanna Frinone

Il Verbalizzante

Severino Polzella



REGISTRATO A CONEGLIANO addì 17 NOV. 2020
al n. 3128 serie 3 Ritenute ESENTI
(Euro)

Sede: Via Costa Alta 37, 31015, Conegliano (TV)
Tel.: 389 6321441 e-mail: conegliano.lnf@libero.it
CF: 91029140265 Reg. Reg. Vol. TV0577

L'OPERATORE
Andreina Stocchi

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo Franzoso

STATUTO

ASSOCIAZIONE GENITORI DE "LA NOSTRA FAMIGLIA" CONEGLIANO ODV



ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<**ASSOCIAZIONE GENITORI DE "LA NOSTRA FAMIGLIA" Conegliano OdV**>>, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Via Costa Alta, 37, 31015, Conegliano (TV).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Obiettivi)

L'Associazione intende operare nella valorizzazione e nella promozione umana e sociale della persona con disabilità e della sua famiglia, nonché nel campo della tutela dei rispettivi diritti civili, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in piena collaborazione e sintonia con "La Nostra Famiglia" della quale condivide l'opera e ne mutua lo spirito animatore, fondamento della propria identità.

Dette finalità si perseguono tramite la realizzazione dei seguenti obiettivi:

1. Relativi ai soggetti con disabilità ed alle loro famiglie:

favorire un reciproco aiuto e un aggiornamento sui problemi dell'educazione, del recupero e dell'inserimento sociale delle persone con disabilità;

Donella Finco



- favorire l'incontro e la comunicazione tra persone con disabilità, loro familiari e rappresentanti delle istituzioni;
- ampliare le conoscenze delle famiglie in ambito giuridico, educativo e culturale;
- favorire l'adesione o la collaborazione con associazioni, consorzi, enti locali pubblici o privati, enti nazionali ed internazionali aventi analoghe o complementari finalità.

2. Relativi alle istituzioni e alle amministrazioni pubbliche:

- promuovere lo sviluppo di una rete di servizi orientati secondo il principio della libertà di cura e della libertà di scelta del presidio di cura da parte del fruitore delle prestazioni;
- favorire risposte normative più aderenti ai bisogni delle persone con disabilità;
- promuovere la partecipazione al processo decisionale ed attuativo legato alla definizione e all'erogazione di servizi per le persone con disabilità attraverso la presenza dell'associazione negli ambiti decisionali, specie legislativi ad ogni livello (nazionale, regionale, locale).

3. Relativi all'appoggio dell'attività dell'associazione "La Nostra Famiglia" nella comunione dei valori:

- sostenere i programmi operativi ed il progetto pedagogico educativo dell'associazione "La Nostra Famiglia", con particolare riguardo all'attività dei Centri diretti da "La Nostra Famiglia", in un quadro di collaborazione, partecipazione e valorizzazione dell'apporto dei genitori, nel pieno rispetto delle scelte operative e gestionali;
- promuovere e sostenere le iniziative di altri enti (cooperative, fondazioni ecc.) dirette alla creazione di servizi di assistenza, inserimento familiare, formazione al lavoro e integrazione sociale di persone con disabilità, con particolare riguardo a quelle dimesse dai Centri de "La Nostra Famiglia".

**ART. 5 bis
(Attività)**

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, secondo quanto previsto all'art. 5 comma 1, lett. a), h), i) e w) del D.Lvo. 117 / 2017 sono:

- lett a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 238, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, e successive modificazioni;
- lett h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lett i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 184;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, l'Associazione potrà:

- svolgere corsi di aggiornamento e di approfondimento dei temi di interesse dei genitori ed attinenti alla disabilità dei propri figli;
- predisporre spazi ed opportunità d'incontro tra persone con disabilità, famiglia ed istituzioni;
- diffondere ed informazione sui servizi e sull'attività dell'Associazione "La Nostra Famiglia" e sulle problematiche connesse con il recupero delle persone con disabilità, mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione e, in specie, delle pubblicazioni dell'Associazione;
- promuovere e sostenere servizi, gestiti da terzi, per le persone disabili e per le loro famiglie.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Ad essa possono aderire, come associati dell'Associazione, tutte le persone fisiche che ne condividono lo spirito animatore e le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta dell'interessato, nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

La richiesta di adesione, sottoscritta dall'interessato, deve comprendere:

- dati anagrafici, residenza, cittadinanza e codice fiscale;
- dichiarazione di accettazione dello spirito e delle finalità dell'Associazione, del presente Statuto e l'impegno ad osservarne le disposizioni insieme con quelle degli eventuali regolamenti interni adottati dal Consiglio Direttivo;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali;

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Contro il rifiuto all'ammissione è possibile fare domanda di appello, entro 30 giorni dall'avvenuta notifica, al Presidente dell'Associazione che sottopone il caso alla successiva assemblea ordinaria.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

La qualifica di associato non è in alcun caso trasmissibile.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipazione alle iniziative svolte dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti-negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea, dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, per le decisioni riguardanti le attività organizzative e gestionali, per le modifiche dello Statuto e del regolamento, per l'elezione degli organi sociali;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le decisioni degli organi sociali;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 (Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di socio associato)

La qualità di associato si perde per:

- morte;
- recesso, in forma scritta indirizzato al Consiglio Direttivo;
- decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 2 anni ovvero trascorsi 3 mesi dal sollecito;
- esclusione, dovuta a:
 - comportamento contrastante con gli scopi e le finalità dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e/o deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione;
 - utilizzo strumentale dell'appartenenza all'Associazione o del nome.

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione dell'associato, il quale può presentare le proprie controdeduzioni mediante atto scritto, entro 30 giorni dall'avvenuta notifica, al Presidente dell'Associazione che sottopone il caso alla successiva assemblea ordinaria.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, da nominare qualora necessario per legge o per delibera dell'Assemblea;
- Organo di revisione, da nominare qualora necessario per legge o per delibera dell'Assemblea;

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'Assemblea)

Donella Finca

L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione ed è l'organo sovrano. Sono membri dell'Assemblea tutti gli aderenti iscritti nel Registro degli associati, partecipano di diritto alle riunioni purché in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno sociale considerato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'Art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su eventuali operazioni di straordinaria amministrazione;
- determina annualmente la quota associativa;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno 1/10 degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta – in forma cartacea e/o informatica – contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione e spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Stello

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, di cui all'articolo 7 del presente Statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Inoltre delibera lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 11 di membri eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati. Il numero dei mandati può essere modificato con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La funzione di componente del Consiglio Direttivo non prevede alcuna retribuzione e dà diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, previa convocazione da parte del Presidente ovvero dietro richiesta scritta e motivata di almeno tre componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e sono verbalizzate nel libro del Consiglio direttivo a cura del Segretario.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo è sempre inviata la Direzione Operativa de "La Nostra Famiglia" locale.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Elege al suo interno il Presidente;
- Amministra l'associazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Predispone il programma di attività dell'Associazione per il conseguimento dei fini statutari, traducendolo in proposte di atti di indirizzo e di coordinamento per l'intera Associazione;
- Cura e mantiene i rapporti dell'Associazione con le istituzioni pubbliche e le associazioni similari nazionali ed internazionali;
- Vigila sull'operato degli associati specie per quanto concerne le iniziative intraprese a livello locale ed ai rapporti con enti esterni;

- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
- Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati
- il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 17 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico e' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Gordillo Junio



ART. 19
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

ART.20
(Segretario)

Il Segretario è scelto dal presidente anche al di fuori del consiglio direttivo. Coadiuvato il presidente ed ha i seguenti compiti:

- tenuta ed aggiornamento del registro dei soci;
- disbrigo della corrispondenza,
- redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

ART. 21
(Tesoriere)

Il tesoriere è scelto dal Presidente, anche al di fuori del Consiglio Direttivo.

Ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio che sottopone al consiglio direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.

ART. 22
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi e/o sovvenzioni sia pubblici e che privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione e sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Morello Furio

ART. 24
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 26
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 27
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 28
(Personale retribuito)

L'associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29
(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Morellofrina

ART. 30
(Responsabilità della associazione)

L'associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 31
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

ART. 32
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta (30) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 34
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 35
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



Il presente allegato è parte integrante
all'atto registrato il **17 NOV 2020**
al N. **3128** Serie III

L'OPERATORE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale **Paolo Franzoso**

De Bello Fusi